

Nr.proc. 3 /2025



TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZ. V CIVILE

Il Giudice Delegato, Dr.ssa Rosa Selvarolo ,

preso atto che l'art 268 comma 4 lettera b) stabilisce che “ *non sono compresi nella liquidazionegli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*”;

ritenuto che ai fini della determinazione del quantum da sottrarre alla liquidazione, non vanno tenuti in considerazione i limiti di pignorabilità posti dall'art 545 commi 3 e 4 c.p.c. rilevando, per contro, un riscontro di adeguatezza delle somme percepite rispetto al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

valutato che il parametro di adeguatezza possa essere mutuato per via interpretativo-analogica, stante l'identità di ratio, dal disposto dell'art 68 comma 3 CCII che parla di “ *importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*” e a tal fine individua come parametro di riferimento l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza

valutato che, stante l'obbligo di tutti i membri della famiglia di contribuire al mantenimento della stessa, la valutazione debba essere compiuta tenendo conto, comunque, dell'intero reddito familiare e delle spese medie mensili complessive;

rilevato che, nel caso di specie, l'OCC ha attestato che:

- il nucleo familiare è composto da 4 persone
- le spese medie mensili della famiglia ammontano ad € 2.813,68 circa determinato sulla base dei valori statistici;
- il reddito del soggetto debitore ammonta ad € 1.802,23 medi mensili
- il reddito complessivo familiare ammonta ad € 3.635,30

ritenuto che le spese mensili, anche alla luce delle voci ricomprese ai fini della determinazione, sono quelle strettamente essenziali a garantire un dignitoso tenore di vita;

valutato che, a parere dell'OCC, condiviso da questo giudice, il reddito del signor [REDACTED] è indispensabile almeno nella misura di € 802,23 al mantenimento come precedentemente definito, atteso che per la residua parte le spese saranno sostenute dalla moglie;

P.Q.M.

visto l'art. 268 CCII

dispone che lo stipendio percepito da [REDACTED], resti esclusa dall'apprensione liquidatoria per l'ammontare di € 802,23 e che il resto sia versato direttamente alla procedura.

[REDACTED] a mantenere l'eventuale rapporto bancario in essere destinato all'accredito dell'emolumento, disponendo che il liquidatore provveda a verificare annualmente l'accredito ivi delle somme e la destinazione delle risorse al mantenimento del debitore e del nucleo familiare e a riferire ogni modificazione a questo giudice.

Firenze, 18/03/2025

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Rosa Selvarolo